

Articolo 1

(Inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il posto comune)

1. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2025. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso per la scuola secondaria o posti per la scuola dell'infanzia o primaria, per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 7 dell'OM 88/2024.

3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso per la scuola secondaria o posti per la scuola dell'infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell'art. 7 dell'OM 88/2024.

4. L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate all'OM 88/2024 e dunque:

a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma conseguiti entro la data del 24 giugno 2024, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2024/25-2025/26. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;

b) i soggetti di cui al comma 4 dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 24 giugno 2024, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2024/25-2025/26.

6. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

Articolo 2

(Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno)

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2025. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 7 dell'OM 88/2024.

3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 7 dell'OM 88/2024.

4. L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalla corrispondente tabella A/7 allegata all'OM 88/2024 e dunque:

a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 24 giugno 2024, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2024/25-2025/26. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;

b) i soggetti di cui al comma 4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 24 giugno 2024, fissata come termine di scadenza per l'iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2024/25-2025/26.

6. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti di sostegno.

Articolo 3

(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Gli aspiranti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto presentano istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

2. Gli aspiranti possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 9.00 del e fino alle ore 23.59 del . Per procedere alla compilazione dell'istanza è necessario accedere al Portale

Unico del reclutamento di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, e occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all'indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

3. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia. Gli aspiranti già iscritti nelle GPS che richiedano l'inserimento nell'elenco aggiuntivo devono trasmettere la domanda al medesimo Ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.

4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara i titoli di abilitazione e/o specializzazione richiesti per l'accesso agli elenchi aggiuntivi, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. Come previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'OM 88/2024, l'inserimento con riserva consente l'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto a tempo determinato, a cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.

5. Gli aspiranti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e all'articolo 2, commi 3 e 4, del presente decreto esprimono anche la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto.

6. Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data di scadenza di presentazione delle istanze di iscrizione ed entro il 30 giugno 2025 si iscriveranno con riserva e comunicheranno attraverso il sistema informativo il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti con le modalità descritte ai commi 1 e 2 del presente articolo; a tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 e fino alle 23.59 del 3 luglio 2025. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2025 o non venga data comunicazione dell'avvenuto conseguimento con le modalità e tempistiche sopra descritte.

7. Non è consentito chiedere il deponamento dalle GPS di una provincia per presentare istanza di inserimento nell'elenco aggiuntivo di una diversa provincia.

Articolo 4

(Metodi differenziati Montessori, Pizzigoni, Agazzi)

1. I docenti già iscritti nelle GPS di I fascia e nelle correlate GI di seconda fascia per il posto comune nella scuola dell'infanzia e primaria che conseguono un titolo di specializzazione per i metodi Montessori, Pizzigoni, Agazzi entro il termine previsto dall'art. 3, comma 2, possono dichiararne il possesso al solo fine dell'attribuzione dei contratti di supplenza presso i relativi percorsi, senza l'attribuzione del relativo punteggio. Le istanze sono presentate con le medesime modalità e termini fissati all'articolo 3, commi 1, 2, e 3, del presente decreto.

2. Coloro che conseguiranno il titolo di specializzazione didattica differenziata successivamente alla data di scadenza di presentazione delle istanze di cui all'art. 3, comma 2, ed entro il 30 giugno 2025 si iscriveranno con riserva e comunicheranno il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti con le medesime modalità e termini fissati all'art. 3, comma 6. La riserva

è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2025 o non venga data comunicazione dell'avvenuto conseguimento con le modalità sopra descritte.

3. Ai fini di cui al comma 1 sono costituiti specifici elenchi, rispettivamente per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria di aspiranti già presenti nelle GPS e GI col relativo titolo e i relativi elenchi aggiuntivi.

4. Le istituzioni scolastiche che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° ottobre 2024, n. 150, hanno attivato classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021, nonché le sedi delle sperimentazioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 237, dispongono attraverso apposito bando di un elenco graduato di soggetti in possesso dei titoli di formazione sul metodo Montessori per la scuola secondaria di primo grado o in seconda istanza iscritti a uno dei predetti corsi di formazione, cui attingere in via prioritaria per la copertura dei relativi incarichi a tempo determinato. I predetti soggetti sono graduati col punteggio risultante dalla collocazione nelle relative graduatorie. All'interno del predetto elenco è assegnata priorità, a seconda della tipologia dell'incarico di supplenza, ai soggetti presenti nelle GPS delle relative province e nelle GI delle relative istituzioni scolastiche.

Coloro che, entro il 30 giugno 2025, conseguono il titolo previsto per l'insegnamento negli istituti di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, presentano istanza dal 16 giugno al 3 luglio 2025 all'Istituzione scolastica di interesse e, per suo tramite, all'Ufficio territorialmente competente.